



Tonucci & Partners

MEMO

“Credito d’imposta
per la formazione 4.0:
proroga al 2020”

Bonus formazione 4.0

Il **Bonus formazione 4.0**, introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56), attribuisce alle imprese che effettuano investimenti in attività di formazione del personale dipendente (in materie rilevanti nel processo di trasformazione tecnologica e digitale) la possibilità di avvalersi di un credito d'imposta.

Con la **Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, art. 1 commi 2010-2017)** è stata prorogata l'agevolazione anche per quanto riguarda le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare), rivedendo parzialmente la disciplina introdotta con la Legge n. 205/2017.



SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, l'agevolazione è rivolta a tutte le imprese residenti Italia, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, nonché alle imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

L'incentivo spetta, inoltre, agli enti non commerciali che svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa. Il beneficio si applica per intero anche se il personale dipendente che partecipa all'attività di formazione non è impiegato esclusivamente in tali attività commerciali.

La legge di bilancio 2020 prevede, però, che l'effettiva fruizione del credito d'imposta è in ogni modo subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001 e che risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Con riferimento alle attività di formazione agevolabili, danno diritto al credito d'imposta le sole aventi ad oggetto "materie" rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, definibili in senso ampio come "tecnologie abilitanti", il cui elenco è individuato dal DM del 4 maggio 2018¹.

¹ Nello specifico: *big data* ed analisi dei dati; *cloud e fog computing*; *cyber security*; simulazione e sistemi *cyber*-fisici; sistemi di valorizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva o stampa tridimensionale; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.



Tali attività assumono rilevanza e se finalizzate alla “acquisizione” di conoscenze e competenze nelle suddette tecnologie e se finalizzate al “consolidamento” di conoscenze e competenze già possedute dal personale.

A seguito delle modifiche apportate con la nuova Legge di Bilancio, non è più necessario, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, che le attività di formazione ammissibili siano espressamente disciplinate nei contratti collettivi aziendali o territoriali.

Le suddette attività di formazione devono essere rivolte al personale dipendente dell’impresa beneficiaria, ovverosia ai titolari di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di contratto di apprendistato.

SPESE AMMISSIBILI

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, decreto del 4 maggio 2018, si considerano ammissibili al beneficio le sole spese (il cui importo costituisce base di calcolo del credito d’imposta) relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione, limitatamente al “costo aziendale”² riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.

L’ambito delle spese ammissibili è esteso anche a quelle relative al personale dipendente occupato, in veste di docente o tutor, nelle attività di formazione. In tal senso, si va a considerare il costo inteso come “mancato reddito” del dipendente distolto dall’ordinaria attività produttiva. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua del dipendente-docente; per evidenti esigenze di carattere antielusivo s’intende, così, evitare l’assunzione strumentale di esperti non inseriti

² Per costo aziendale s’intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.



nel processo produttivo dell'impresa beneficiaria, non essendo ammesso al beneficio il costo sostenuto per docenti esterni (non dipendenti).

MISURA DEL BENEFICIO

Altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda la misura del credito d'imposta, con alcune modifiche ai limiti massimi annuali dell'agevolazione. Per il 2020, il credito di imposta spetta:

- alle piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000,00;
- alle medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 250.000,00;
- alle grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 250.000,00.

La misura del credito d'imposta, inoltre, può arrivare al 60 per cento (fermi restando i limiti massimi annuali) qualora l'attività di formazione riguardi categorie di dipendenti "svantaggiati" o "molto svantaggiati"³.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Come stabilito dal decreto 4 maggio 2018, è necessario, ai fini del riconoscimento del beneficio, che i costi sostenuti per la formazione siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro professionista iscritto nel Registro dei revisori.

³ Come definiti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.



La certificazione dei costi di formazione del personale deve essere allegata al bilancio.

Per le imprese che non sono tenute al controllo legale dei conti, dovendo comunque adempiere a tale obbligo, il credito d'imposta è incrementato di un importo pari al minore tra il costo sostenuto per la certificazione contabile e € 5.000,00.

Il credito d'imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.



Because we care.

ITALIA

Roma

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milano

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padova

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Napoli

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Sc.A Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com

SERBIA

Belgrade

Bulevar Kralja
Aleksandra 298a
11000
T +381 11 6149183
F +381 11 6149184
belgrado@tonucci.com